

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-1594 del 25/03/2026 |
| Oggetto | L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE ENZA NEI COMUNI DI SAN POLO D'ENZA (RE) E MONTECCHIO EMILIA (RE) - PRATICA 32587/2025 - PROCEDIMENTO RE25T0001 - TITOLARE: EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-1711 del 25/03/2026 |
| Struttura adottante | Area Demanio Idrico |
| Dirigente adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno venticinque MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **TORRENTE ENZA** NEI COMUNI DI **SAN POLO D'ENZA (RE)** E **MONTECCHIO EMILIA (RE)** - PRATICA **32587/2025** - PROCEDIMENTO **RE25T0001**

TITOLARE: **EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la L.R. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 Approvazione della "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna". Istituzione incarichi di funzione di Arpa Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpa) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpa relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpa;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-1584 in data 18/03/2025 è stata assentita alla ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A.**, la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **Torrente Enza**, ad uso **piste per transito automezzi d'opera (n. 2 piste per complessivi m 500)**, **laghetto raccolta acque piovane (m² 4.710)** e **bosco ceduo ripariale (m² 15.325)**, identificata al NCT del Comune di **San Polo d'Enza (RE)** al **Foglio 1** area non censita a fronte delle particelle **1, 6, 8**, e del Comune di **Montecchio Emilia (RE)** al **Foglio 29** area non censita a fronte della particella **13**, con **scadenza 31/12/2030**;

PRESO ATTO della domanda in data **07/10/2025** presentata dalla ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A.** C.F./P.IVA 02503180354, con sede in Reggio Emilia (RE) tendente ad ottenere la variante alla succitata concessione per l'occupazione di area di pertinenza demaniale del **Torrente Enza** nei Comuni di **San Polo d'Enza (RE)** e **Montecchio Emilia (RE)**, località Barcaccia, identificate al NCT del comune di:

- San Polo d'Enza: **Foglio 1** area non censita a fronte particelle **1, 6, 8**;
- Montecchio Emilia: **Foglio 29** area non censita a fronte particelle **13, 49, 5, 7**.

ad uso **piste per transito automezzi d'opera (n. 3 piste per complessivi m 2.244), laghetto raccolta acque piovane (m² 4.710) e bosco ceduo ripariale (m² 14.670).**

ACCERTATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 286 in data 19/11/2025 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di variante della concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

DATO ATTO:

- che la società richiedente risulta essere stata iscritta in data 01/08/2024 nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Reggio Emilia– Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List) ed è in corso procedura di rinnovo;
- che l'iscrizione nelle cd. White list tiene luogo della comunicazione/dell'informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 1, c. 52 bis, l. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013;
- che questa Agenzia procederà a comunicare alla prefettura competente gli estremi identificativi della società richiedente, ai sensi dell'art. 3 bis, D.P.C.M. 18 aprile 2013;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, assunto al protocollo n. PG/2026/30269 in data 17/02/2026, che ha espresso parere favorevole e che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

RICHIAMATI il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, assunto al protocollo n. PG/2025/26719 in data 12/02/2025, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

CONSIDERATO:

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso individuata (piste per transito automezzi d'opera, laghetto raccolta acque piovane e bosco ceduo ripariale) rientra nella tipologia di cui alle lettere a) e i) dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004 e della DGR 469/2011, il cui importo per l'annualità 2026 corrisponde a **€ 4.233,16**;
- che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che in occasione del precedente provvedimento autorizzativo il deposito cauzionale è stato costituito per l'importo di **€ 1.929,11**;
- che pertanto il concessionario è tenuto al versamento dell'importo di **€ 2.304,05** ad integrazione della somma già versata quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 4.233,16** quale canone di concessione dovuto per l'annualità **2026**;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2026) risulta regolarmente corrisposto in data 11/03/2026;
- che l'importo, quale integrazione del deposito cauzionale, costituito in occasione della concessione originaria, risulta regolarmente corrisposto in data 20/02/2026;
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa esperita, che l'occupazione richiesta sia ammissibile sotto l'osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a)** di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, alla ditta **Emiliana Conglomerati S.p.A.** C.F./P.IVA 02503180354, con sede in Reggio Emilia (RE) la **variante** della concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al **Torrente Enza**, nei Comuni di **San Polo d'Enza (RE)** e **Montecchio Emilia (RE)**, località Barcaccia, identificate al NCT del comune di:
- San Polo d'Enza: **Foglio 1** area non censita a fronte particelle **1, 6, 8**;
 - Montecchio Emilia: **Foglio 29** area non censita a fronte particelle **13, 49, 5, 7**.
- ad uso **piste per transito automezzi d'opera (n. 3 piste per complessivi m 2.244)**, **laghetto raccolta acque piovane (m² 4.710)** e **bosco ceduo ripariale (m² 14.670)**.
- b)** di **confermare che la validità della concessione resta fissata fino al 31 dicembre 2030**;
- c)** di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dai concessionari (PG/2026/33517 del 20/02/2026);
- d)** di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 4.233,16** per l'anno solare 2026, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;
- e)** di fissare in **€ 2.304,05** l'importo ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in occasione della concessione originaria a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione stessa, in base a quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad **€ 4.233,16**;
- f)** di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2026** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- g)** di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- h)** di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora la prefettura competente dovesse comunicare la cancellazione della società concessionaria dalle White list;
- i)** di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
- j)** di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
- k)** di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- l)** di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Melegari Chiara Incaricato di funzione dell'Area Demanio Idrico - Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- m)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del **Torrente Enza** in territorio dei Comuni di **San Polo d'Enza (RE)** e **Montecchio Emilia (RE)** località **Barcaccia** ad uso **piste per transito automezzi d'opera (n. 3 piste per complessivi m 2.244)**, **laghetto raccolta acque piovane (m² 4.710)** e **bosco ceduo ripariale (m² 14.670)** a favore di **Emiliana Conglomerati S.p.A.**, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il **Torrente Enza**, identificata al NCT del

- Comune di San Polo d'Enza (RE) al foglio **1**, area non censita a fronte particelle **1, 6, 8**;
- Comune di Montecchio Emilia (RE) al foglio **29**, area non censita a fronte particella **13, 49, 5, 7**.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per **pista per transito automezzi d'opera, laghetto raccolta acque piovane e bosco ceduo ripariale**.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2030**;

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna entro il 31 marzo di ogni anno;

3.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

3.3 L'importo del canone per l'anno solare 2026 consiste in **€ 4.233,16**, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettere a) e i) e della DGR 469/2011, del quale dovrà essere accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto di concessione;

3.4 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.5 L'importo, quale integrazione della **cauzione definitiva** originariamente costituita a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione è di **€ 2.304,05** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione, conseguentemente l'importo aggiornato risulterà pari ad **€ 4.233,16**, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni.

3.6 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

Prescrizioni particolari d'esercizio

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nei nulla osta di seguito indicati, che si recepiscono nel presente disciplinare e che vengono allegati come atti endo-procedimentali al presente provvedimento.

- Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, protocollo n. PG/2026/30269 del 17/02/2026;
- Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'AIPO, protocollo n. PG/2025/26719 del 12/02/2025;

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica – Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi, nei casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020, comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5.14 Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

- 6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:
- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
 - d) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonché per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO EMILIA
aoore@cert.arpa.emr.it

E p.c. **Emiliana Conglomerati S.p.A.**
Via Volta, 5
42123 Reggio Emilia (RE)
emiliana.conglomerati@pec.epap.it

Dott. Massimo Casali
casalimassimo@pec.epap.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20
Fascicolo: 38/2015C/A – 225

Oggetto: FIUME ENZA –L.R. 7/2004 - Demanio Idrico Suoli – Richiesta Nulla Osta Idraulico -Pratica N. 3202/2025 – Codice Procedimento N. RE25T0001 – Domanda di regolarizzazione della concessione per uso pista per transito automezzi d’opera, laghetto raccolta acque piovane e bosco ceduo ripariale, sponda destra fiume Enza, foglio 29 fronte mappale 13 in comune di Montecchio Emilia (RE), foglio 1 fronte mappali 1, 6, 8 in comune di San Polo d’Enza (RE)

Richiedente: Emiliana Conglomerati S.p.a.

VISTA la nota di ARPAE in indirizzo protocollo n. 8315/2025 in data 16 gennaio 2025 assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 1204/2025 in pari data avente per oggetto la richiesta di nulla osta per regolarizzazione della concessione di aree demaniali ad uso pista di transito mezzi d’opera, laghetto raccolta acque piovane e bosco ceduo ripariale in sponda destra del fiume Enza nei comuni di Montecchio Emilia (RE) foglio 29 fronte mappale 13 e in comune di San Polo d’Enza (RE) foglio 1 fronte mappali 1, 6 ,8;

VISTA la documentazione presentata;

CONSIDERATO che dalla relazione tecnica a firma del Dott. Geol. Massimo Casali, allegata alla documentazione presentata, si evince che le aree richieste per la regolarizzazione della concessione demaniale ricadono in fascia B e C del PAI;

CONSIDERATO che dalla relazione tecnica si evince che:

- **Area boschiva autoctona: 15.324 mq** – Bosco ripariale con prevalenza di pioppo nero e salice bianco oltre ad essenze autoctone come la farnia, la roverella, il ciliegio selvatico e l'acero campestre;
- **Piccolo invaso idrico: 4.710 mc** – formatosi per la presenza di suoli argillosi – utilizzato per la raccolta ed il contenimento delle acque piovane che sciolano dal piazzale;
- **Pista bianche di cantiere: 1.100 mq** – percorsi esistenti per complessivi 300 ml all'interno delle aree demaniali richieste;
- **Pista asfaltata di cantiere: 1.100 mq** – pista esistente nella parte settentrionale dell'impianto ed è utilizzata per la circolazione ordinaria per le normali attività del frantoio.

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

alla regolarizzazione della concessione demaniale delle aree in sponda destra del fiume Enza nei comuni di Montecchio Emilia (RE) foglio 29 fronte mappale 13 e in comune di San Polo d'Enza (RE) foglio 1 fronte mappali 1, 6, 8 ad uso pista per il transito automezzi d'opera, laghetto raccolta acque piovane e bosco ceduo ripariale come previsto negli allegati alla richiesta presentata subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere favorevole si intende accordato per quanto riportato nell'istanza e negli allegati planimetrici per gli usi indicati nella richiesta;
3. ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da Questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da

notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza dei transiti oggetto della richiesta;
2. il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le piste esistenti in questione che con il presente si autorizza ed a riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto del transito in parola;
3. il richiedente durante le operazioni di manutenzione delle piste è tenuto a rimuovere il materiale di risulta derivante ed a non creare piccoli arginelli ai lati delle piste;
4. non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua, l'eventuale materiale di risulta potrà essere utilizzato per risarcire eventuali bassure presenti in zona;
5. il richiedente a tutte sue cure e spese è tenuto ad attivarsi per la salvaguardia del laghetto esistente che, come si evince dalla relazione tecnica allegata, è molto prossimo all'alveo attivo del fiume Enza (ml 5 e ml 10). Per questo tipo di intervento il richiedente è tenuto a presentare idonea documentazione progettuale per il rilascio di specifico Nulla Osta Idraulico da parte di questo Ufficio;
6. è fatto divieto assoluto di rimuovere ed asportare materiale litoide dall'alveo del fiume Enza e dalle aree demaniali di pertinenza;
7. effettuare i transiti solo quando le condizioni meteo e le condizioni delle piste lo consentano;
8. **considerato che il transito in oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (B e C), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna). In caso di condizioni meteorologiche avverse il transito dovrà essere interdetto; inoltre in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;**
9. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 (Polizia Idraulica) e al R.D. 2669/1937 (Servizio di Piena) e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
11. durante i transiti in parola, dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all'atto esecutivo Questo

Ufficio riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali;

12. il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Ufficio dell'inizio dei lavori e di eventuali successive variazioni.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in

materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRETTORE f.f.
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli
*(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Monica Larocca



Firmato digitalmente da:
MONICA LARocca



Agenzia Interregionale per il fiume Po

ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di REGGIO EMILIA

aoore@cert.arpa.emr.it

E p.c.

Emiliana Conglomerati S.p.A.

Via Volta, 5

42123 Reggio Emilia (RE)

emiliana.conglomerati@pec.it

Dott. Massimo Casali

casalimassimo@pec.epap.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20

Fascicolo: 38/2015C/A – 225

Oggetto: FIUME ENZA –L.R. 7/2004 - Demanio Idrico Suoli – Richiesta Nulla Osta Idraulico -Pratica N. 3202/2025 – Codice Procedimento N. RE25T0001 – Domanda di regolarizzazione della concessione per uso pista per transito automezzi d’opera, laghetto raccolta acque piovane e bosco ceduo ripariale, sponda destra fiume Enza, foglio 29 fronte mappale 13, 49, 5, 7 in comune di Montecchio Emilia (RE), foglio 1 fronte mappali 1, 6, 8 in comune di San Polo d’Enza (RE) – ERRATA CORRIGE

Richiedente: Emiliana Conglomerati S.p.a.

VISTA la nota di ARPAE in indirizzo protocollo n. 8315/2025 in data 16 gennaio 2025 assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 1204/2025 in pari data avente per oggetto la richiesta di nulla osta per regolarizzazione della concessione di aree demaniali ad uso pista di transito mezzi d’opera, laghetto raccolta acque piovane e bosco ceduo ripariale in sponda destra del fiume Enza nei comuni di Montecchio Emilia (RE) foglio 29 fronte mappale 13, 49, 5, 7 e in comune di San Polo d’Enza (RE) foglio 1 fronte mappali 1, 6 ,8;

VISTO il Nulla Osta rilasciato da questo Ufficio in data 11 febbraio 2025 protocollo n. 4087/2025 per la regolarizzazione della concessione come da richiesta presentata;

VISTA la nota di ARPAE in indirizzo protocollo n. 07/11/2025.0198242.U in data 07 novembre 2025 assunta al protocollo di questa Agenzia al n. 33357/2025 in pari data avente per oggetto la richiesta di nulla osta per regolarizzazione della concessione di aree demaniali ad uso pista di transito mezzi d’opera, laghetto raccolta acque piovane e bosco ceduo ripariale in sponda destra del fiume Enza nei comuni di Montecchio Emilia

1



(RE) foglio 29 fronte mappale 13, 49, 5, 7 e in comune di San Polo d'Enza (RE) foglio 1 fronte mappali 1, 6, 8 per variante;

VISTO il Nulla Osta rilasciato da questo Ufficio in data 02 febbraio 2026 protocollo n. 2949/2026 per la regolarizzazione della concessione come da richiesta presentata;

CONSIDERATO che la variante riguarda l'occupazione di un'area demaniale ad uso pista e che la variante medesima ricomprende nuovi mappali;

CONSIDERATO che il Nulla Osta in data 02 febbraio 2026 protocollo n. 2949/2026, autorizzava la variante della pista e, per un mero errore, non annoverava i nuovi mappali interessati

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 9/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

alla regolarizzazione della concessione demaniale delle aree in sponda destra del fiume Enza nei comuni di Montecchio Emilia (RE) foglio 29 fronte mappale 13, 49, 5, 7 e in comune di San Polo d'Enza (RE) foglio 1 fronte mappali 1, 6, 8 ad uso pista per il transito automezzi d'opera, laghetto raccolta acque piovane e bosco ceduo ripariale come previsto negli allegati alla richiesta presentata subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenuto nel Nulla Osta rilasciato da questo Ufficio protocollo n. 4087/2025 in data 11 febbraio 2025.

Il presente sostituisce ed annulla il precedente Nulla Osta in data 02/02/2026 protocollo n. 2949/2026.

IL DIRETTORE
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Monica Larocca

 Firmato digitalmente da:
MONICA LARocca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.